



## **PRIMI INDIRIZZI IN MATERIA di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)**

### **Sommario**

<b>Premessa e scopo del documento .....</b>	<b>2</b>
<b>Cos'è l'AUA .....</b>	<b>4</b>
<b>Ambito di applicazione .....</b>	<b>6</b>
<b>Il procedimento AUA .....</b>	<b>8</b>
<i>Fasi iniziali comuni (commi 1, 2 e 3, art. 4 DPR n. 59/2013) .....</i>	<i>9</i>
<i>Fasi successive .....</i>	<i>10</i>
<i>Impianti esistenti .....</i>	<i>11</i>
<i>Indicazioni generali di carattere operativo.....</i>	<i>11</i>



### **Premessa e scopo del documento**

L'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le PMI e per gli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA), ha autorizzato il Governo ad emanare un regolamento volto a disciplinare l'autorizzazione unica ambientale (AUA).

Tale regolamento, emanato su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Unificata, è il DPR 13 marzo 2013, n. 59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*.

Il DPR 59/2013 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 2013 ed è entrato in vigore il 13 giugno 2013.

Esso è ispirato ai principi statuiti dal già citato articolo 23 del D.L. 5/2012 secondo cui l'AUA sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale per le PMI e gli impianti non soggetti ad AIA, non dovrà comportare l'introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese, è rilasciata da un unico ente ed il procedimento per il suo rilascio è improntato al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attività, nonché all'esigenza di tutela degli interessi pubblici.

Al fine di perseguire pienamente gli obiettivi di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi in materia ambientale a carico dei gestori, il DPR 59/2013 prevede, all'articolo 10, comma 3, l'adozione di un modello semplificato e unificato per la presentazione delle istanze di AUA.

I lavori per la predisposizione del modello unico AUA sono condotti a cura di un apposito tavolo tecnico coordinato dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, al quale partecipano la Regione Piemonte, la Regione Lombardia, la Regione Emilia Romagna, la Regione Marche, l'UPI e l'ANCI.

Nell'ambito dello stesso Tavolo sono stati richiesti ai Ministeri competenti alcuni chiarimenti su una serie di dubbi interpretativi che risultano di cruciale importanza affinché si possa dare attuazione nel senso dovuto al DPR 59/2013 (semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi, a fronte di inalterata tutela ambientale).



Con Circolare Ministero dell'Ambiente 7 novembre 2013, prot. n. 0049801 sono stati forniti i primi chiarimenti interpretativi richiesti, in particolare relativamente a:

- Ambito di applicazione dell'AUA;
- Natura obbligatoria o facoltativa dell'AUA;
- Ipotesi in cui venga a scadere una comunicazione quando l'attività sia soggetta anche ad atti abilitativi di carattere autorizzatorio;
- Ipotesi in cui venga a scadere un'autorizzazione (n.d.r.: di carattere generale per emissioni in atmosfera) quando l'attività sia soggetta anche ad atti abilitativi di carattere autorizzatorio;
- Ipotesi in cui l'attività sia soggetta unicamente a più comunicazioni o autorizzazioni di carattere generale;
- Termine entro cui deve essere presentata la prima domanda di AUA.

Poiché i chiarimenti forniti dal MATTM sopra elencati riguardano solo una parte dei dubbi interpretativi sorti in corso di applicazione del DPR n. 59/2013, di seguito si forniscono indicazioni aggiuntive e provvisorie per le questioni non ancora affrontate dal Ministero.

Le indicazioni che seguono sono da ritenersi valide sino all'emanazione di ulteriori chiarimenti da parte dei Ministeri competenti.

Le linee di indirizzo di seguito puntualizzate tengono conto di quanto è emerso nel Tavolo tecnico interistituzionale coordinato dal Dipartimento della Funzione Pubblica e del Parere del Servizio Attività Normativa e Legale e Risorse Strumentali, P.F. Attività Normativa (prot. 7515112 del 29 luglio 2014), richiesto, previa sollecitazione da parte dei componenti del Tavolo regionale permanente per la Riforma del SUAP (GdL Ambiente e Territorio), dalla P.F. Liberalizzazione e semplificazione delle attività di impresa.



### **Cos'è l'AUA**

L'AUA è un provvedimento unico in materia ambientale, in cui confluiscono uno o più titoli abilitativi tra quelli di seguito elencati (rft. art. 3, co. 1, DPR 59/2013):

- a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
- g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

I singoli provvedimenti, in quanto sostituiti dall'AUA, perdono la loro "autonomia" e confluiscono in un unico titolo abilitativo. L'AUA, infatti, è il provvedimento "unico" che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale elencati all'art. 3.

Le Regioni e Province Autonome potrebbero aggiungere ulteriori titoli abilitativi in materia ambientale, da individuarsi nel rispetto di quanto previsto al comma 2 dell'articolo 3 del Regolamento. Attualmente la Regione Marche non ha individuato ulteriori titoli abilitativi compresi nell'AUA, in quanto si ritiene opportuno attendere un congruo periodo di sperimentazione del Regolamento.

L'AUA non è un'AIA per impianti di dimensioni e/o con impatti minori rispetto a quelli soggetti all'autorizzazione integrata ambientale e nasce con lo scopo di semplificare e ridurre gli oneri amministrativi in materia ambientale.

Il DPR 59/2013 introduce una modifica solo relativamente agli aspetti procedurali ed amministrativi, ma lascia invariati i contenuti tecnici dei singoli titoli abilitativi inclusi nell'AUA, per i quali occorre far riferimento alle vigenti norme di settore (cfr. art. 3, comma 5, DPR 59/2013).



L'AUA, inoltre, non può introdurre oneri economici a carico del gestore superiori a quelli sostenuti anteriormente all'entrata in vigore del DPR n. 59/2013. Ciascuna amministrazione [deve provvedere a comunicare ai SUAP l'entità degli oneri](#) per le procedure di propria competenza.

Non sono ammesse richieste di pagamento di spese istruttorie, da parte dei soggetti che intervengono a qualunque titolo nel procedimento, al di fuori di quelle comunicate dal SUAP.



### Ambito di applicazione

Come chiarito nella circolare MATTM 7 novembre 2013, l'AUA si applica a tutti gli impianti produttivi anche quando si tratta di grandi imprese; le uniche esclusioni riguardano gli impianti soggetti ad AIA e/o a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), laddove la normativa statale e regionale disponga che il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale (art 1, commi 1 e 2, DPR n. 59/2013). Nel caso di impianti soggetti a verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. screening) l'AUA può essere richiesta solo in esito a tale procedura..

L'art. 1, comma 2 del DPR n. 59/2013 si applica, nella Regione Marche, solo nei casi di cui all'art. 16, comma 1, della LR 26 marzo 2012, n. 3 recante "Disciplina regionale della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)"; in altre parole, nella nostra Regione, poiché la VIA sostituisce gli ulteriori atti di assenso comunque denominati in materia ambientale solo quando l'autorità competente alla VIA corrisponde a quella competente al rilascio di tali ulteriori atti di assenso, solo in questi casi l'AUA non si applica, mentre è applicabile nella fattispecie di cui all'art. 16, comma 2 della LR 3/2012. Ne deriva che gli atti di assenso compresi e sostituiti dal provvedimento di VIA, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della LR n. 3/2012, mantengono la durata ad essi attribuita dalle singole norme di settore e che l'AUA potrà applicarsi anche a tali impianti all'atto del rinnovo o aggiornamento di uno dei titoli abilitativi di cui all'art. 3, comma 1, del DPR n. 59/2013

Ovviamente ciò comporta una disparità di trattamento tra le fattispecie di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 16, che potrebbe essere eliminata solo con un intervento emendativo delle norme vigenti, prevedendo, ad esempio, che la VIA tenga sempre luogo dell'AUA.

Rimane da chiarire, tuttavia, cosa si intenda per "impianto produttivo" ed, in particolare, se si debba far riferimento alla definizione di impianto di cui al D.lgs. n. 152/06 ovvero a quella di cui al DPR n. 160/2010.

A parere di questa amministrazione (e fino ad eventuale diversa indicazione da parte dello Stato) l'AUA si applica a tutti gli impianti produttivi<sup>1</sup>, come definiti all'art. 1, comma 1, lettera j) del DPR 7 settembre 2010, n. 160.

Considerato che l'art. 1, comma 1, lettera i) del medesimo dpr n. 160/2010 include tra le attività produttive anche quelle di produzione di servizi, si ritiene che l'AUA debba applicarsi a tutti gli impianti produttivi, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto gestore degli stessi.

A tal proposito si riporta di seguito quanto evidenziato al punto 1) del parere del Servizio Attività Normativa e Legale e Risorse Strumentali, P.F. Attività Normativa:

---

<sup>1</sup>i fabbricati, gli impianti e altri luoghi in cui si svolgono tutte o parte delle fasi di produzione di beni e servizi



*“1) Con riferimento all’ambito di applicazione dell’AUA, va rilevato che secondo l’art.1, comma 1, del d.P.R. n. 59 del 2013, il regolamento si applica non solo a determinate categorie di imprese (le piccole e medie imprese), ma anche a tutti “gli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale”. Il che lascia intendere che si applica agli impianti indicati indipendentemente dalla natura del soggetto gestore e quindi anche quando il soggetto gestore è una grande impresa (come precisa espressamente la citata circolare) ovvero altro ente, anche non lucrativo come nel caso delle ONLUS o dei soggetti pubblici.”.*

L'AUA non è obbligatoria nei casi specificati dalla Circolare MATTM 7 novembre 2013 (punti 2 e 4).

Considerato che la semplificazione introdotta dall’AUA consiste nell’accorpamento in un’unica Autorizzazione di diversi titoli abilitativi, si ritengono esclusi dall’AUA i procedimenti che sono già procedimenti unici, quali:

- l’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti di cui all'articolo 208 del D. Lgs n. 152/2006;
- l’autorizzazione di cui all’art. 245, comma 7 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm. ii;
- l’autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all'articolo 12 del D. Lgs. n. 387/2003;
- l’autorizzazione unica per gli impianti di cogenerazione con potenza termica superiore a 300 MW di cui all'articolo 8 del d.lgs. n. 20/2007.

L’AUA, infine, non si applica nel caso di modifiche non sostanziali, tra le quali sono ricomprese le volture. Resta inteso che le relative comunicazioni devono essere presentate al SUAP, che provvederà alla loro trasmissione agli enti preposti per i controlli di loro stretta competenza.



## Il procedimento AUA

La Provincia è l'autorità competente all'adozione dell'AUA.

I soggetti competenti in materia ambientale di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), del DPR n. 59/2013 sono le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall'AUA. Quindi, la platea dei soggetti competenti ricomprende anche le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che rilasciavano pareri o contributi tecnici confluenti nei procedimenti sostituiti dall'AUA.

I contributi dei soggetti competenti in materia ambientale non hanno alcuna autonomia provvedimentoale.

L'istanza di AUA, anche qualora essa sia l'unico titolo richiesto (caso di cui all'art. 4, comma 7), è presentata dal gestore, in via telematica, allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) territorialmente competente. Allo stesso modo è sempre il SUAP che rilascia l'AUA al gestore. Ciò coerentemente con quanto disposto dall'articolo 1, c. 1, lettera m)<sup>2</sup> e articolo 4, commi 1 e 2, del DPR n. 160/2010<sup>3</sup>.

Il DPR 59/2013 distingue le due ipotesi di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 4 da quella di cui al comma 7 del medesimo.

Il parere del Servizio Attività Normativa e Legale e Risorse Strumentali, P.F. Attività Normativa, ha chiarito che, sebbene il c. 7 dell'art. 4 del DPR n. 59/2013 non richiami i precedenti commi 1, 2 e 3, si deve ritenere che questi si applichino anche in questo caso. Infatti, tutto l'art. 4 individua un'unica procedura per il rilascio dell'AUA (tanto è vero che lo stesso articolo è rubricato "Procedura per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale").

Le fasi iniziali di entrambe le casistiche (commi 1, 2 e 3 dell'art. 4) si applicano, dunque, ad entrambe le ipotesi contemplate dall'art. 4 del DPR n. 59/2013 e sono di seguito specificate nel dettaglio.

---

2 «sportello unico per le attività produttive» (di seguito denominato: «SUAP»): l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento

3 Art. 4, commi 1 e 2, DPR 160/2010: "1. Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. 2. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente".





**Fasi iniziali comuni (commi 1, 2 e 3, art. 4 DPR n. 59/2013)**

Il comma 1 dell'art. 4 prevede che il SUAP, che riceve l'istanza di AUA, ne **verifichi**, in accordo con l'autorità competente, **la correttezza formale** entro trenta giorni dal ricevimento della medesima. Le verifiche di competenza del SUAP attengono alla regolarità della sottoscrizione ed al rispetto delle specifiche tecniche dei documenti, secondo quanto previsto dall'allegato tecnico al DPR 160/2010 e dal C.A.D., nonché all'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo e degli oneri istruttori, se dovuti; in particolare:

- **i SUAP devono:**
  - a) verificare preventivamente che l'istanza concerna una Autorizzazione Unica Ambientale;
  - b) effettuare, quindi, la verifica della corretta compilazione dell'istanza in relazione a:
    - 1. assolvimento dell'imposta bollo;
    - 2. pagamento degli oneri istruttori;
    - 3. presenza e validità della firma digitale;
    - 4. presenza di eventuale procura alla firma e/o alla trasmissione;
    - 5. presenza della certificazione antimafia o delle certificazioni sostitutive della stessa richieste;
    - 6. conformità della documentazione ai formati elettronici previsti dalla normativa;
    - 7. utilizzo modulistica ufficiale (con conseguente esclusione delle istanze presentate impiegando modulistica diversa);
  - c) provvedere **entro cinque giorni lavorativi** dal ricevimento dell'istanza a:
    - 1. comunicare al richiedente l'irricevibilità, in caso di riscontro negativo della verifica;
    - 2. trasmettere all'autorità competente e ai soggetti competenti in materia ambientale<sup>4</sup> la sola istanza di AUA ed i relativi allegati, in caso di riscontro positivo della verifica.
- **l'autorità competente all'AUA, ricevuta la documentazione dal SUAP, deve, nei successivi venti giorni:**
  - d) verificare che tale documentazione contenga, oltre all'istanza di AUA completa della scheda A (secondo il modulo AUA), tutte le schede di settore ed i relativi allegati, se previsti, necessari per il rilascio, la formazione, il rinnovo o l'aggiornamento dei titoli abilitativi richiesti nell'istanza di AUA;
  - e) verificare che il gestore abbia richiesto tutti i titoli abilitativi in materia ambientale necessari per la realizzazione e/o l'esercizio della specifica attività produttiva ed abbia indicato quelli di cui è in possesso e che devono esser riportati nell'AUA;
  - f) comunicare al SUAP l'esito delle verifiche di cui ai precedenti punti, indicando, nel caso riscontri carenze documentali, gli elementi integrativi che il gestore deve produrre ed il termine per il deposito degli stessi ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DPR n. 59/2013.

---

<sup>4</sup> Questi ultimi dovranno essere attentamente selezionati dal SUAP in base alle norme vigenti relative ai procedimenti per il rilascio dei titoli sostituiti dall'AUA. Laddove le norme vigenti non prevedano l'intervento nel procedimento (mediante l'emissione di un parere o contributo tecnico istruttorio) da parte di un soggetto competente in materia ambientale ad esso non dovrà essere inviata l'istanza di AUA con la relativa documentazione.



- **il SUAP, ricevuta la comunicazione dell'autorità competente contenente l'esito delle verifiche:**
- g) nel caso l'autorità competente abbia richiesto integrazioni, entro i termini di cui al comma 3 dell'art. 4 del DPR n. 59/2013, deve inviare la richiesta al gestore e, per conoscenza, all'autorità competente e ai soggetti competenti in materia ambientale;
  - h) nel caso di mancato invio delle integrazioni richieste da parte del gestore nei termini specificati, fatta salva la proroga di cui al comma 3 dell'art. 4 del DPR n. 59/2013, deve adottare e comunicare al richiedente il provvedimento di archiviazione dell'istanza, dandone comunicazione all'autorità competente e ai soggetti competenti in materia ambientale<sup>5</sup>;
  - i) nel caso l'autorità competente non abbia richiesto integrazioni alla documentazione, in quanto completa ovvero in quanto decorsi inutilmente i termini di cui al comma 3 dell'art. 4 del DPR n. 59/2013 non deve effettuare alcun adempimento e pertanto si passa alle fasi successive ;
  - j) nel caso le integrazioni richieste siano inviate dal gestore nei termini stabiliti nella loro richiesta, il SUAP invia le integrazioni ricevute all'Autorità Competente e ai soggetti competenti in materia ambientale e si passa alle fasi successive;
  - k) nel caso in cui le integrazioni trasmesse dal gestore non siano esaustive, l'autorità competente comunicherà tempestivamente al SUAP le motivazioni dell'improcedibilità dell'istanza al fine dell'emanazione da parte del SUAP del provvedimento di archiviazione dell'istanza di cui al precedente punto h).

### ***Fasi successive***

Il procedimento in questione è inquadrato nell'ottica ordinaria della disciplina della legge 241/90 e, in tal senso, tanto l'avvio quanto la conclusione del processo avvengono presso e ad opera dello sportello unico, a cui il soggetto richiedente è tenuto a rivolgersi in via esclusiva, come sancito dal DPR 160/2010. Spettando pertanto al SUAP la titolarità del procedimento, lo stesso è tenuto a comunicarne l'avvio ed i tempi di conclusione, nonché a trasmettere a tutti gli SCA, via PEC, copia della documentazione digitale pervenuta come previsto dall'art. 4, comma 1 del DPR 59/2013.

Nei casi di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 4 del DPR n. 59/2013 (richiesta di AUA all'interno di un titolo unico SUAP):

- il SUAP indice e convoca, ove necessario, la Conferenza di Servizi e mantiene rapporti esclusivi con il gestore/richiedente del titolo unico SUAP;
- l'Autorità competente all'AUA, ai sensi del comma 6 dell'art. 4 del DPR n. 59/2013, promuove il coordinamento dei soggetti competenti in materia ambientale e adotta il provvedimento di AUA nei termini e con le modalità specificate nei richiamati commi 4 e 5.

---

<sup>5</sup> Tale provvedimento diviene quindi l'atto tipico da redigere in forma semplificata, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della L. 241/90 (come modificata dall'art. 1, comma 38 della legge n. 190/2012) ricorrendo la fattispecie di improcedibilità ivi prevista, per fatto imputabile al richiedente, nell'ambito di un procedimento per il quale è obbligatoria l'adozione di un provvedimento conclusivo in forma espressa.



Il provvedimento di AUA confluisce nel titolo unico rilasciato dal SUAP ai sensi dell'articolo 7 del DPR n. 160/2010. L'efficacia del provvedimento di AUA decorre dal momento del rilascio tramite PEC del titolo unico SUAP al gestore; la PEC con cui viene rilasciato il titolo unico comprensivo di AUA deve essere inviata anche all'Autorità competente all'AUA nonché alla Camera di Commercio ai sensi dell'art. 43bis del D.P.R. 445/2000.

Nei casi di cui al comma 7 dell'art. 4 del DPR n. 59/2013 (richiesta di sola AUA):

- l'autorità competente mantiene il coordinamento del procedimento AUA, indice e convoca, ove necessario, la Conferenza di Servizi e conseguentemente cura direttamente i rapporti con il gestore/richiedente, in accordo con il SUAP.
- L'autorità competente adotta il provvedimento di AUA nei termini e con le modalità stabilite dal richiamato comma 7 e lo trasmette al SUAP.
- Il SUAP rilascia il titolo al gestore.

L'efficacia del provvedimento di AUA decorre dal momento del rilascio tramite PEC da parte del SUAP al gestore; la PEC con cui viene rilasciato il titolo deve essere inviata anche all'Autorità competente all'AUA, alla Camera di Commercio ai sensi dell'art. 43bis del D.P.R. 445/2000 nonché, ove opportuno, ai soggetti intervenuti nel procedimento.

### ***Impianti esistenti***

Per la prima richiesta di AUA di impianti esistenti, il gestore, oltre alla documentazione necessaria per l'istruttoria del/dei titolo/i di cui si chiede il rinnovo, dichiara quali sono gli altri titoli abilitativi di cui è in possesso ancora validi, compilando la scheda A – Dati Generali Impianto - del modulo AUA, al punto I.2.

In tali casi il gestore dovrà inoltre dichiarare che non sono intervenute modifiche sostanziali all'impianto dalla data di rilascio dei suddetti titoli abilitativi.

Per i titoli ancora in corso di validità confluiti nell'AUA, l'autorità competente verifica esclusivamente che il titolo sia effettivamente valido, senza ripetere l'istruttoria tecnica. Ciò anche in considerazione di quanto previsto all'art. 5, comma 5 del DPR 59/2013.

Resta fermo che spetta all'autorità competente, in caso di sopravvenute disposizioni normative che rendano necessaria la revisione di un titolo vigente, richiedere l'integrazione della documentazione di progetto al fine della definizione e del completamento dell'istruttoria avviata

### ***Indicazioni generali di carattere operativo***

Tutte le trasmissioni e/o comunicazioni tramite PEC nel corso del procedimento di AUA devono riportare, nell'oggetto, le seguenti informazioni:

- a) il nome del gestore richiedente e l'identificazione dell'impianto per cui si richiede il titolo;
- b) la norma di riferimento, specificando in particolare se si tratta di un caso di cui ai commi 4 o 5 ovvero di un caso di cui al comma 7 dell'art. 4, del DPR 59/2013;



- c) nel caso di invio di più PEC per l'inoltro di una istanza con allegati di grandi dimensioni, un numero progressivo con l'indicatore di stato rispetto al numero complessivo delle PEC (es. 1 di 4, 2 di 4....ecc).